



CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 03 – 22 SETTEMBRE 2025

Riunione del 08/09/2025

Avv. Claudio Cutrera - Presidente

Avv. Marcello Pacifico – Vice Presidente

Avv. Francesca Romana Pettinelli - Componente

CFA 02.25.26 – Reclamo proposto dall'Ufficiale di gara Prof. ***** avverso la decisione del Tribunale Federale FIPAV C.U. n.22 del 30.07.2025

FATTO

Con reclamo del 01.09.2025 l'Uff. di Gara Prof. ***** impugnava il provvedimento reso dal Tribunale Federale con il C.U. n. 22 del 30.07.2025, all'esito del procedimento 67.24.25, con il quale il medesimo Tribunale Federale aveva disposto, a carico del reclamante, la "sospensione da ogni e qualsiasi attività federale per mesi sei ".per comportamento inappropriato ed inopportuno e, più in particolare, per aver contattato privatamente un atleta minorenni, mai conosciuto, senza preventiva autorizzazione dei genitori, anch'essi mai conosciuti, per un motivo considerato illogico e sconveniente, secondo il principio dell'"id quod prelumque accidit", anche in considerazione della mancanza di una preliminare conversazione con i genitori e del fatto che, quella avuta con il ragazzo, era improntata ad impegnarlo da un punto di vista lavorativo, sia pure saltuario, addirittura in altri comuni, soltanto per averlo arbitrato in una gara FIPAV valida per il campionato di serie "D".

Il reclamante, con la sua impugnazione, sosteneva:

- 1) *Travisamento dei fatti e difetto di motivazione - Falsità delle affermazioni contenute nell'atto di deferimento. A suo dire l'atto di deferimento era errato poiché, invero, egli non aveva proposto all'atleta di incontrarsi e, infatti, neppure dal contenuto delle chat intercorse emergeva siffatta richiesta;*
- 2) *Tardività della segnalazione e assenza di pregiudizio concreto - Vizio nell'accertamento dei presupposti. Rappresentava che la segnalazione dei genitori era pervenuta due mesi dopo i fatti contestati e che tale comportamento contrastava con la qualificazione di condotta "inappropriata e inopportuna";*
- 3) *Violazione e falsa applicazione delle norme disciplinari federali - Errore nell'accertamento*



dei fatti. Lamentava che la decisione del Tribunale era fondata su una interpretazione eccessivamente rigorosa e sproporzionata delle norme disciplinari, con particolare riferimento alla violazione dei principi etici / federali.

Il Tribunale, a suo dire, aveva invero riconosciuto la buona fede del reclamante al quale non era stato attribuito alcun secondo fine nel contatto con l'atleta minorenni.

Pertanto la valutazione della sua condotta avrebbe dovuto essere diversa. Sosteneva infine che i contatti tra il medesimo e l'atleta si erano limitati ad un mero scambio di battute aventi ad oggetto esclusivamente l'opportunità di un'attività di arbitraggio calcistico;

4) Violazione dell'art. 34 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV - Vizio procedurale nell'iter di convocazione. Sosteneva che l'atto di convocazione datato 18.06.2025 gli era stato comunicato il 02.07.2025, superando quindi i dieci giorni previsti dalla norma;

5) Insussistenza dell'aggravante per abuso di poteri - Assenza di connessione funzionale. A suo dire l'aggravante contestata era insussistente in considerazione della impossibilità di poter incontrare nuovamente l'atleta in occasione degli incontri sportivi e che il contatto era avvenuto al di fuori del campo di gioco ed in un contesto scollegato dall'attività arbitrale;

6) Violazione del principio di proporzionalità e uguaglianza - Manifesta sproporzione della sanzione rispetto a precedenti giurisprudenziali - Disparità di trattamento sanzionatorio. A suo dire, in situazioni analoghe ma di tenore più grave (Comunicato Ufficiale n. 79 del 21 giugno 2024 del Tribunale Federale FIPAV), la sanzione comminata era stata più lieve (sospensione di quattro mesi), per cui invocava la necessità di rispettare il requisito della proporzionalità della sanzione disciplinare, circostanza non avvenuta nel caso di specie;

7) Sospensione di fatto già scontata - Violazione del principio di proporzionalità - Duplicazione sanzionatoria. Precisava di non essere stato più designato dal Comitato Regionale Campania a partire dal 19 gennaio 2025, subendo di fatto una sospensione superiore ai sei mesi irrogati dal Tribunale Federale.

Concludeva quindi chiedendo "in via principale: accogliere il presente appello; dichiarare la nullità dell'intero procedimento disciplinare per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, derivante dall'inversione temporale tra la comunicazione di conclusione delle indagini e l'atto di deferimento; dichiarare l'insussistenza di ogni addebito disciplinare a carico dell'appellante per travisamento dei fatti e falsità delle contestazioni; disporre l'archiviazione del procedimento con formula di pieno proscioglimento. In via subordinata: accogliere il presente appello; riformare la decisione impugnata riconoscendo la manifesta sproporzione della sanzione



rispetto al precedente giurisprudenziale del caso D.M. (C.U. n. 79/2024) che ha comportato sanzione più lieve per condotta più grave; ridurre la sanzione in applicazione del principio di uguaglianza e proporzionalità, ovvero dichiararla estinta per avvenuto decorso del periodo sanzionatorio attraverso la mancata designazione protrattasi per oltre sei mesi; escludere tutte le aggravanti contestate per insussistenza dei relativi presupposti. In via ulteriormente subordinata: ridurre drasticamente l'entità della sanzione tenuto conto della buona fede dell'appellante, dell'assenza di finalità illecite, della tardività della segnalazione, dell'assenza di danni concreti, della natura educativa della proposta formulata e dell'onorata carriera quasi trentennale dell'appellante; riconoscere la compensazione della sanzione con il periodo di sospensione di fatto già scontato. In ogni caso: sospendere l'esecuzione della sanzione irrogata in pendenza del presente giudizio di appello; disporre ogni altro provvedimento ritenuto giusto ed equo”.

La questione traeva comunque origine dalla segnalazione di un Giudice Sportivo Regionale Fipav del 16.01.2025, inviata a seguito di un esposto presentato dalla dirigente di una società affiliata FIPAV, con la quale si rappresentava il comportamento inappropriato tenuto dal reclamante, tesserato arbitro, il quale, dopo una gara, aveva contattato direttamente mediante le piattaforme social Instagram e WhatsApp un atleta minorenni, tesserato con il sodalizio, prospettandogli l'opportunità di dirigere gare di calcio.

Come sopra già detto, il Tribunale Federale, visti gli atti, ascoltato il reclamante, riteneva provata la sua responsabilità disciplinare anche in virtù di specifica ammissione dei fatti contestati e, pertanto, seppure non riconoscendo l'aggravante dell'aver agito per motivi futili e abietti, riteneva sussistente l'altra aggravante contestata, “l'aver commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri derivanti dall'esercizio delle sue funzioni”, comminando quindi la sanzione della sospensione da ogni e qualsiasi attività federale per mesi sei.

Alla riunione del giorno 8 Settembre 2025, innanzi a questa Corte, era presente il Procuratore Federale Avv. Giorgio Guarnaschelli che ribadiva che risultava accertata ed ammessa la responsabilità del reclamante e, quindi, insisteva per la conferma della decisione impugnata.

Erano altresì presenti il reclamante personalmente e il suo difensore Avv. Giuseppe Conte.

Quest'ultimo insisteva nel contenuto del reclamo evidenziando che le ammissioni in fatto effettuate dal suo assistito si riferivano esclusivamente alle circostanze esposte nel reclamo stesso, riguardo alle quali si continuava a non ravvisare malafede o violazione alcuna dei principi sportivi e morali.

Pertanto, anche per il buon nome del suo assistito, insisteva per l'annullamento della sanzione irrogata e, in subordine, per la sua riduzione in considerazione dei precedenti del Tribunale Federale che, per



casi più gravi, aveva inflitto sanzioni minori.

Il Prof. ***** cui veniva data la possibilità di rendere spontanee dichiarazioni, continuava a sostenere la propria innocenza e precisava che i fatti ammessi non avevano e non tendevano avere l'interpretazione che era stata data dal Tribunale Federale.

Per il resto si riportava ai propri scritti ed evidenziava di non essere stato in malafede e che il comportamento tenuto non comportava violazione di principi sportivi e morali.

La Corte Federale di Appello si riserva di decidere

DIRITTO

Preliminarmente va rigettata l'eccezione reiterata dal reclamante con il motivo di impugnazione contraddistinto con il n.4, riportato delle premesse in fatto, riguardante la presunta violazione dell'art. 34 Reg. Giur.

Al di là del fatto che la detta eccezione è rimasta priva di qualsiasi supporto probatorio, onere posto a carico del reclamante, in ogni caso va detto che, come correttamente affermato dal Tribunale Federale e come si evince dagli atti del giudizio, l'atto di deferimento datato 18 giugno 2025 è pervenuto al Tribunale in data 23/6/2025 e l'atto di convocazione è stato redatto e comunicato all'incolpato in data 2/7/2025 e quindi nel pieno rispetto dei termini previsti dal citato articolo 34 Reg.Giurisd..

Si evidenzia, peraltro, che in virtù del principio di conservazione degli atti processuali, la dedotta (benchè insussistente) violazione dell'art. 34 Reg. Giur. risulterebbe comunque superata per evidenti ragioni di economia processuale in quanto il reclamante ha potuto comunque svolgere (come in effetti ha svolto) ampiamente le proprie deduzioni sia innanzi al Tribunale Federale sia in questa sede.

Nel merito si rileva quanto segue.

I motivi di reclamo, contraddistinti con i n.ri 1-2-3-5, riportati nelle premesse in fatto, seppur diversificati nella loro formulazione, possono essere esaminati congiuntamente essendo tutti finalizzati a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione disciplinare degli stessi effettuata dal Tribunale Federale.

Più in particolare il reclamante, con i citati motivi, rileva di non aver mai proposto all'atleta di incontrarsi, tanto che nelle chat ciò non emerge, che la tempistica della segnalazione fatta dai genitori contrasta con la qualificazione di condotta "inappropriata e inopportuna", che la decisione del Tribunale è fondata su una interpretazione eccessivamente rigorosa e sproporzionata delle norme disciplinari, con particolare riferimento alla violazione dei principi etici/federali, che i contatti con l'atleta si erano limitati ad un mero scambio di battute aventi ad oggetto esclusivamente l'opportunità



di un'attività di arbitraggio calcistico, che la riconosciuta aggravante è insussistente in considerazione della impossibilità di poter incontrare nuovamente l'atleta in occasione degli incontri sportivi, che il contatto era avvenuto al di fuori del campo di gioco ed in un contesto scollegato dall'attività arbitrale e che, in ogni caso, sussiste manifesta sproporzione della sanzione rispetto a precedenti giurisprudenziali del Tribunale Federale per casi ritenuti più gravi.

Tali doglianze, in realtà, non colgono nel segno perché, come si evince chiaramente dalla decisione impugnata, le circostanze di fatto posta alla base della stessa, per le quali è stata irrogata la sanzione disciplinare in questione, risultano acclarate e non contestate.

Lo stesso reclamante, infatti, non ha mai negato: di aver contattato privatamente un atleta minorenni senza preventiva autorizzazione dei genitori, di non aver mai conosciuto il ragazzo o i suoi genitori, che il motivo del contatto era quello di impegnarlo da un punto di vista lavorativo, sia pure saltuario, addirittura in altri comuni.

Ciò che viene contestata dal reclamante è la portata disciplinarmente rilevante di detti fatti, a suo dire compiuti in assenza di malizia e di secondi fini.

Orbene, senza voler entrare nel dettaglio del contenuto dei messaggi, ma limitandosi a esaminare e valutare i detti fatti così come accertati ed ammessi, questa Corte non può esimersi dall'affermare che, così come correttamente detto anche dal Tribunale Federale, il comportamento tenuto da un Ufficiale di Gara che, senza preventiva autorizzazione dei genitori, contatta direttamente ed in privato un atleta minorenni, che aveva visto in una gara in cui aveva arbitrato, per impegnarlo da un punto di vista lavorativo, sia pure saltuario, addirittura in altri comuni, è di per sé ed oggettivamente un atto inappropriato e inopportuno.

Al riguardo non possono non richiamarsi i principi di lealtà e probità sportiva, così come non può non richiamarsi l'importanza del contegno e delle condotte che devono assumere tutti i tesserati, in ossequio ai principi stabiliti dallo Statuto Federale, dal CONI e dal Regolamento Giurisdizionale FIPAV.

Ancor di più se si tiene conto dei ruoli ricoperti dai tesserati stessi che impongono comportamenti prudenti, di correttezza e buona fede.

Nella fattispecie in esame, il comportamento tenuto dal reclamante, lo si ricordi un Ufficiale di gara, è dunque inappropriato ed inopportuno, come tale disciplinarmente rilevante poichè contrario ai principi etici e sportivi su cui si fondano le regole di comportamento del CONI ed, in particolare, della F.I.P.A.V. richiamate nell'atto di deferimento

Il fatto di "non essere consapevole che contattando il minore senza chiedere l'autorizzazione dei



genitori ovvero senza informarli preventivamente avrei potuto allarmarli” (vedi verbale di audizione del 12.06.2025 innanzi alla Procura Federale) non può costituire un esimente o comunque una giustificazione per un fatto rilevante che un adulto, nello specifico un Ufficiale di Gara, non può non comprendere e ciò a prescindere dalla ragione sottesa al contatto stesso.

Questa Corte intende ribadire con forza la necessaria tutela degli atleti minorenni di fronte a comportamenti inappropriati ed inopportuni di soggetti che potrebbero utilizzare il proprio ruolo in modo non consono alle circostanze, soprattutto in un periodo storico in cui l'utilizzo dei social media può purtroppo determinare facili collegamenti, che possono sfuggire al controllo genitoriale.

Per tali motivi si ritiene sussistente anche l'aggravante dell'aver “commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri derivanti dall'esercizio delle sue funzioni” e si conferma la sanzione comminata dal Tribunale Federale.

Riguardo, infine, al motivo di reclamo denominato “Sospensione di fatto già scontata - Violazione del principio di proporzionalità - Duplicazione sanzionatoria”, si rileva che lo stesso è totalmente inammissibile e, comunque infondato.

Il non essere stato più designato dal Comitato Regionale Campania a partire dal 19 gennaio 2025, circostanza comunque rimasta priva di riscontro probatorio, costituisce una valutazione amministrativa del detto Comitato che non può influire sulla determinazione della sanzione da irrogare perché ciò non è previsto da alcuna norma del Regolamento Giurisdizionale.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello rigetta il proposto reclamo e conferma la decisione impugnata.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 22 Settembre 2025

.....